

Sent. n. 16/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Piera MAGGI	PRESIDENTE
Chiara BERSANI	CONSIGLIERE
Cristiana RONDONI	CONSIGLIERE rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 73992/R del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 20 gennaio 2015, nei confronti di:

Stefano NARDI, nato a Roma il 21.05.1956 e residente in Terracina (LT) in Corso Anita Garibaldi, n. 83, patrocinato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza d'Aulisio con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Cardarelli;

Rag. Piero MARAGONI, nato a Terracina (LT) il 19.1.1944 ed ivi residente in via delle Arene n. 234 bis, patrocinato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Cesare Fornari, presso il cui studio in Terracina, via Roma 152, elegge domicilio;

Dott.ssa Ada NASTI, nata a Benevento il 04.07.1975 e residente in Terracina via Botticelli n. 2, patrocinata e difesa dall'Avvocato Cristina Di Massimo, presso il cui studio in Roma, Piazza Adriana n. 5 (studio Avv. Marco Leoni), elegge domicilio.

Uditi, alla pubblica udienza del 12 luglio 2016, con la presenza del segretario, dott.ssa Sarina Anna Ponturo, il relatore, nella persona del Consigliere Cristiana Rondoni, l'Avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio per il convenuto Nardi, l'Avvocato Massimiliano Cesare Fornari per il convenuto Marangoni, l'Avvocato Cristina Di Massimo per la convenuta Nasti e la Procura Regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Massimo Perin.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Premesso in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto di citazione depositato in data 20 gennaio 2015 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sig.ri: Stefano Nardi, Piero Maragone ed Ada Nasti per sentirli condannare al pagamento a favore del comune del Comune di Terracina della complessiva somma di € 552.300,04 (Cinquecentocinquantaduemilatrecento/04), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio per il danno conseguente alla revoca di un finanziamento UE.

Precisa parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, che, a seguito della pubblicazione di articoli di stampa sui cosiddetti Palazzi Storici del Comune di Terracina, e segnatamente sul restauro e sul mancato utilizzo del Castello Frangipane e della Torre degli Azzi, nonché sull'omesso impiego della somma stanziata per l'allestimento del Museo presso il Palazzo della Bonificazione, veniva avviata istruttoria all'esito della quale emergeva, per il Castello Frangipane, la possibile sussistenza di un danno erariale, nella misura di €. 552.300,04, pari al valore del finanziamento dell'U.E. revocato dalla Regione Lazio.

A sostegno della domanda risarcitoria, parte requirente, espone che il Castello Frangipane, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è stato oggetto di un progetto di recupero articolato in tre stralci funzionali: 1) Opere di consolidamento e parziale restauro del corpo edilizio longitudinale posto a sud-ovest del Castello Frangipane, finanziate per il Giubileo del 2000; 2) Opere finalizzate all'accessibilità interna con realizzazione di corpo scala esterno e sistemazione area pertinenziale; 3) Completamento del consolidamento e della cinta muraria con la "realizzazione della rifunionalizzazione del Castello Frangipane ..". I lavori di cui al predetto stralcio, iniziati il 23 agosto 2007 e terminati il 9 aprile 2008, erano stati deliberati per l'importo complessivo di €. 744.911,00 di cui €. 670.419,90 a carico della Regione Lazio ed €. 74.491,10 a carico del Comune. In particolare, la Regione Lazio, con nota n. 136359/2D/16, comunicava la concessione di €. 552.300,04 al netto delle economie contrattuali.

La Regione Lazio, dopo aver richiesto la documentazione delle spese sostenute come riferibili alla somma stanziata, ma senza ottenere risposta, aveva disposto sia la revoca del finanziamento e, quindi, il disimpegno delle somme ammontanti ad € 386.610,03, sia la restituzione delle somme già erogate ammontanti ad € 165.690,01 (somma accreditata nelle casse comunali con reversale n. 20070002318 del 21.11.2007), per un importo complessivo pari ad € 552.300,04.

La Procura, ritenendo tale somma danno erariale, provvedeva alla messa in mora di una pluralità di soggetti, contestando loro che, in ragione della mancata regolarizzazione e trasmissione degli atti reiteratamente richiesti per la certificazione della spesa effettivamente sostenuta, la Regione Lazio aveva disposto la revoca del finanziamento UE.

Alla luce di quanto eccepito dagli intimati e dai connessi riscontri documentali, a parere della Procura attrice, è emersa la responsabilità dei sig.ri: Stefano Nardi, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Terracina dal 30.5.2001 sino al 31.5.2011; Piero Maragoni, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore del Dipartimento Finanziario dal 9 agosto 1999 al 31 gennaio 2010; Ada Nasti, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento Finanziario dal 26 gennaio 2010, che sono stati pertanto invitati a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, secondo quanto prescritto dall'art. 5, 1° comma del Decreto Legge 15.11.1993 n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994 n. 19.

“Pervenivano deduzioni del Maragoni e della Nasti, la quale presentava richiesta di audizione personale regolarmente tenutasi in data 8 maggio 2014. Il Maragoni rinunciava all’audizione personale in data 28 ottobre 2014. Il Nardi non inoltrava alcun atto deduttivo”.

In data 23 ottobre 2014 il Requirente avanzava istanza di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione, accolta con ordinanza n. 22/2014 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio;

Le giustificazioni fornite in sede di invito a dedurre non sono state, dalla Procura attrice, ritenute sufficienti a superare i motivi di responsabilità ipotizzati nei confronti degli odierni convenuti ed è, pertanto, stato emesso l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Il sig. Piero Maragoni, si è costituito per il tramite dell'Avv. Massimiliano Cesare Fornari, (con memorie in data 22 aprile 2015 e 23 giugno 2016) ed ha eccepito: in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del termine di cui all’art 5, c. 1, D.L. 1993 n. 453, per tardiva richiesta di proroga; l’inammissibilità e/o nullità dell’atto di citazione per violazione del diritto di difesa ed omessa ostensione di tutti gli atti a seguito dell’invito a dedurre. In via preliminare l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1, c 2, L. 20/1994.

Nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attrice, per totale ed assoluta insussistenza degli elementi costitutivi di

responsabilità per danno alle finanze dell'ente comunale e conseguentemente, l'assoluzione del proprio assistito per inesistenza della condotta illecita, nonché del danno erariale e del nesso di causalità. In via subordinata, ha chiesto di assolvere il convenuto per sussistenza di una causa di giustificazione determinata dallo stato di necessità; in via ancora più subordinata, di riqualificare l'entità del danno erariale nei limiti della somma risultante dalla differenza tra € 165.690,01 e le somme che l'istruttoria proverà come comunque pagate; condannare la P.A. di appartenenza, in caso di proscioglimento ex art. 3 comma 2 bis Legge 639/1996, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A..

Il sig. Stefano Nardi si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio, che ha depositato, in data 22 aprile 2015 e 20 giugno 2016, due memorie difensive in cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della citazione stante l'omessa notifica al proprio assistito dell'invito a dedurre e l'assoluta genericità della stessa. Ha altresì eccepito la prescrizione dell'azione e la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto dell'art. 164 c.p.c.; in punto di merito ha evidenziato la mancanza dei presupposti per l'adozione di una sentenza di condanna per assenza attuale di danno, e per l'estraneità del suo assistito alla vicenda di che trattasi, in quanto nessuna responsabilità a titolo di dolo o colpa grave può essere ad esso addebitata.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2015 con Ordinanza n. 161/2015, il Collegio, ha ritenuto di procedere ad un supplemento di

istruttoria per acquisire agli atti di causa i seguenti atti: copia della documentazione relativa alla procedura di erogazione del contributo di cui trattasi; copia della quietanza di pagamento e/o dell'impegno di spesa emesso dal Comune di Terracina della somma di € 165.690,01; copia della determina regionale di revoca dei contributi e restituzione di somme; descrizione delle iniziative intraprese a seguito della revoca del contributo, ed una relazione illustrativa del rispetto delle linee di sviluppo del procedimento di erogazione del contributo in argomento e che acclari: a) se successivamente alla nota in data 14 febbraio 2012 la Regione abbia ottenuto il rimborso della somma di euro 165.690,01 e se abbia adottato ulteriori atti; b) se la Regione abbia introitato le somme richieste ed in caso negativo, quali siano le somme ancora dovute.

Con nota 695066 del 15 dicembre 2015 la Regione Lazio ha dato esecuzione all'indicata ordinanza.

Con memorie depositate rispettivamente il 10 ed il 16 giugno 2016 si è costituita in giudizio la convenuta Nasti, la quale sottolinea di avere assunto l'incarico di Dirigente del Dipartimento Finanziario del Comune di Terracina con provvedimento sindacale n. 3283/U del 22.01.2010, ed evidenzia di avere constatato, in quella sede, che il Comune avrebbe dovuto trasmettere i mandati e le quietanze relative ai pagamenti effettuati entro la data del 30.06.2009 relativi ai lavori finanziati e pena la perdita del finanziamento.

Fa presente che al momento dello spirare del termine lei non aveva ancora assunto l'incarico di dirigente.

Una volta preso servizio nel gennaio 2010, ha verificato che presso i propri uffici non vi era la documentazione richiesta (non erano riscontrabili mandati di pagamento quietanzati entro la data del 30.06.2009), per cui nella memoria conclude per il difetto della sua legittimazione passiva; eccepisce poi la prescrizione dell'azione di responsabilità, atteso che gli atti necessari ad evitare la perdita del finanziamento erogato, avrebbero dovuto essere adottati entro la data del 30.06.2009, per cui risulta decorso il termine quinquennale al riguardo normativamente previsto; rileva l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e conclude in via principale, in rito, dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie formulate. In via subordinata, sempre in rito, dichiararsi la prescrizione di qualsivoglia azione di responsabilità promossa. Nel merito, per respingere in ogni caso integralmente le domande avanzate perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate.

Alla odierna pubblica udienza le parti insistono nel senso di cui agli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione in via pregiudiziale, del convenuto Maragoni, sulla l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di cui all'art 5, c. 1, D.L. 1993 n. 453, per tardiva richiesta di proroga.

L'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, proposta dal difensore di Maragoni per mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, per emettere l'atto di citazione, non può essere accolta.

Se è vero infatti che, rispetto alla data di notifica dell'invito a dedurre nei confronti del Maragoni (avvenuta il 01/04/2014), l'atto di citazione risulterebbe emesso oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle deduzioni, facendo riferimento, invece, all'ultima notifica dell'invito a dedurre l'atto di citazione risulta essere tempestivamente depositato.

Ciò in quanto l'ultima notifica dell'invito a dedurre è avvenuta nei confronti del sig. Nardi (la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010; la data di spedizione della raccomandata è del 14/04/2014; il termine per la presentazione delle deduzioni si è compiuto all'14/05/2014) e rispetto alla suddetta notifica il termine di 120 giorni sarebbe scaduto il 31/10/2014, prorogato di 90 giorni con ordinanza n. 22/2014 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, fino a tutto il 29/01/2014. L'atto di citazione è stato emesso il 05/01/2015.

Va ricordato come al riguardo, le Sezioni Riunite di questa Corte, dopo la pronuncia n.13/2003/QM, con la sentenza n. 1/2005/QM, dopo aver rilevato che *“nella ipotesi nella quale il Procuratore regionale*

prima di emettere l'invito a dedurre abbia individuato una pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, l'invito a dedurre debba essere emesso contestualmente nei confronti di tutti i presunti corresponsabili e formulato in modo tale da far emergere le assunte corresponsabilità. Solo in tal modo infatti sarà possibile ai soggetti convenibili esercitare pienamente la loro difesa avanzata” e dopo aver affermato che “la contestualità dell'invito a dedurre è funzionale anche all'esercizio in un unico processo delle azioni di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti ritenuti corresponsabili”, ritenendo che “In quest'ambito di contestualità dei più inviti a dedurre, nel quale una pluralità di date di decorrenza del termine dei centoventi giorni è mera conseguenza dell'attività di notifica[...]” si sono pronunciate nel senso che “il termine di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 19/1994 decorre, nella ipotesi che l'invito a dedurre sia emanato nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti corresponsabili del danno erariale e così individuati nell'atto contestualmente ad essi inviato, dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre”.

L'eccezione è pertanto infondata e come tale va respinta.

Pure da respingersi è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della dott.ssa Nasti Ada, in ordine alle domande risarcitorie.

La questione sollevata dalla convenuta attiene infatti non già alla legittimazione processuale vera e propria, bensì al merito della causa, implicando un accertamento sulla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto la Nasti sostiene di avere assunto l'incarico

di Dirigente del Dipartimento Finanziario del Comune di Terracina, dal 22 gennaio 2010, quindi dopo il termine del 30 giugno 2009, il cui inutile decorso ha determinato la perdita del finanziamento, ma che a quella data lei non aveva ancora assunto l'incarico di dirigente.

Quanto poi alla eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa ed omessa ostensione di tutti gli atti a seguito dell'invito a dedurre, formulata sempre dal Maragoni, rileva il Collegio che anche questa non può essere accolta, in quanto dagli atti si evince che la Procura ha in realtà consentito l'accesso, in particolare al documento fondamentale dell'istruttoria, cioè la relazione della Guardia di Finanza (v. doc. n. 12 nota deposito atti n. 1 della Procura).

Al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 28/2015/QM ha enunciato il seguente principio di diritto:

- sussiste per il destinatario dell'invito a dedurre la facoltà di conoscere gli atti istruttori se e nella misura in cui sono richiamati nell'invito a dedurre quali contenuti essenziali dell'atto d'invito;

- tale facoltà si esercita mediante istanza motivata al P.M. che può altrettanto motivatamente respingerla, assentirla in tutto o in parte, o differirla, salvi i limiti legali e funzionali connessi alla natura degli atti ed alle complessive esigenze di riservatezza della fase istruttoria;

- *la lesione conseguente alla violazione delle norme procedurali della fase istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario*

- *per rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici, anche processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire*
- *che la parte che deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo conseguente alla violazione medesima. Soltanto in tale prospettiva può affermarsi che un'invalidità riferita ad un atto della fase istruttoria, che vulnera le finalità proprie dell'invito a dedurre, può estendere il proprio effetto lesivo sull'atto introduttivo del processo di responsabilità, determinandone la nullità - totale o parziale -, rilevabile dal giudice ad istanza della parte interessata.*

Dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Riunite emerge che, ponendosi l'invito a dedurre in una fase preprocessuale, l'esame degli atti in esso richiamati non costituisce un diritto nuovo ed autonomo rispetto al diritto di presentare deduzioni e di essere ascoltato, ma ne costituisce una facoltà, normativamente conformata come implicita, che garantisce "l'effetto utile" delle deduzioni ed audizioni personali ed, in ultima analisi, realizza entrambe le finalità proprie della fase dell'invito a dedurre, ossia quelle di assicurare la massima completezza istruttoria per ragioni di giustizia ed economia processuale, e di consentire al presunto responsabile di svolgere le proprie argomentazioni al fine di pervenire eventualmente all'archiviazione.

Hanno aggiunto le Sezioni Riunite che in tale prospettiva, soltanto qualora la strategia redazionale dell'invito a dedurre comporti una *relatio* formale ad un atto il cui contenuto non venga riportato nell'invito, la conoscenza di tale documento diverrà funzionale alla formulazione delle deduzioni.

Trattasi pertanto di eccezione priva di rilevanza sotto il profilo giuridico, posto che, come ben evidenziato dal P.M. in udienza, il fascicolo del P.M. poteva essere consultato dal Maragoni presso gli uffici della Procura. E' pertanto evidente come, in realtà, non vi è stata alcuna preclusione al pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa del convenuto.

Venendo poi alla eccezione che, in via preliminare, postula l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1, c 2, L. 20/1994, formulata dai convenuti Maragoni e Nasti va rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1996 n. 639, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel momento della scoperta del danno da parte della Procura regionale o dell'Amministrazione danneggiata, soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei responsabili,

riconducibile, nel caso di specie, alla data del provvedimento di revoca del contributo comunitario.

In proposito, infatti, giova evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (v. I Sez. giur. Centrale d'appello, sentenza 21 gennaio 2014, n. 107), *“la prescrizione dell'azione contabile decorre non da quando il fatto dannoso viene meramente scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa pure qualificata, tanto da dare inizio ad un'inchiesta amministrativa o penale, e da quando si è verificato il danno quale componente del "fatto”*.

Risulta evidente dagli atti che, sia l'invito a dedurre sia l'atto di citazione, sono stati notificati durante il corso del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Quanto, infine, all'eccezione di nullità della citazione ex articolo 164 cpc, formulata dal Nardi sul presupposto di una asserita “inidoneità dell'atto a far comprendere i presupposti eziologici da cui far dipendere l'asserita responsabilità, le concrete ipotesi di danno riconducibili al convenuto, il profilo di imputabilità e la graduazione del danno erariale ascrivibile”, il Collegio non può che rilevare che la stessa sia priva di alcun fondamento, tanto che, dalle stesse difese, si evince con quanta chiarezza le parti abbiano compreso dagli atti sia il petitum che la causa petendi del giudizio medesimo.

Passando quindi al merito, nel presente giudizio il Collegio è chiamato a condannare gli odierni convenuti al risarcimento del danno, quantificato nell'intero ammontare di un contributo comunitario

riconosciuto al Comune di Terracina e poi revocato, per mancata rendicontazione nei termini.

E' noto come l'utilizzo dei fondi europei sia disciplinato da un rigoroso quanto complesso quadro regolamentare che, in applicazione del principio della sana gestione finanziaria, sottopone tutti i progetti finanziati a un diversificato sistema di gestione e controllo delle spese, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse.

Nel caso di specie la prospettazione della Procura attrice individua, quale fonte autonoma di danno, la mancata rendicontazione nei termini di legge di somme riconosciute ed assegnate al Comune, circostanza che ha determinato la revoca del contributo riconosciuto, quindi la perdita di un'opportunità per l'ente locale di avere un sostegno importante per la realizzazione di opere quali il restauro di palazzi storici, con un evidente ritorno negativo, sia per il bilancio dell'ente locale che per l'economia nazionale, stante la parametrizzazione della riduzione dei contributi ottenibili, proprio sul mancato o cattivo utilizzo degli stessi, che determina un dirottamento delle risorse verso altri paesi dell'Unione.

Se – come nel caso di specie - la revoca del contributo risulta imputabile alla condotta degli amministratori in carica al momento della concessione dello stesso, in quanto motivata dal mancato utilizzo o comunque dalla mancata regolare rendicontazione di come tale utilizzo sia in tutto o in parte avvenuto, risulta evidente, a parere del Collegio, la responsabilità dei soggetti incaricati di utilizzare i fondi e tenuti predisporre adeguata rendicontazione.

Al riguardo va pertanto in primo luogo scorporata, dagli quella degli altri convenuti, la posizione della convenuta Nasti, che va assolta per assenza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno.

La regolare rendicontazione avrebbe dovuto essere presentata, infatti, entro la data del 30.06.2009, mentre la Nasti ha assunto l'incarico di Dirigente del Dipartimento Finanziario del Comune di Terracina, con provvedimento sindacale n. 3283/U del 22.01.2010.

La Procura attrice la coinvolge comunque, ma la medesima non può avere “disatteso gli adempimenti richiesti” per una regolare rendicontazione, se la rendicontazione stessa doveva compiersi sei mesi prima che lei prendesse servizio, per cui la medesima va assolta, appunto, per assenza del nesso causale tra la sua condotta ed il danno.

Lo stesso non può dirsi per gli altri due convenuti, entrambi da ritenersi responsabili della causazione del predetto danno da perdita di contributo UE.

Nella loro condotta si evidenzia, infatti, una assoluta incuria nella gestione del contributo, tanto più grave se si considera che l'Ente poco dopo l'avvenuta revoca del contributo, è stato dichiarato in dissesto.

Anche in punto di quantificazione del danno questo Collegio condivide la tesi della Procura, che chiede in restituzione l'intero ammontare del contributo riconosciuto.

Ciò in quanto nella fattispecie di cui è causa si verifica che la quota di contributo già materialmente erogato finisce per costituire un credito ormai – dato il dissesto dell'Ente – confuso nella massa passiva e quindi non più recuperabile, ma anche la parte di contributo non ancora

materialmente erogata va pretesa in restituzione, trattandosi di danno da perdita di finanziamento pubblico, in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione assunta al momento della concessione del finanziamento stesso (v. CdC Calabria n. 58/2014).

Quanto al profilo dell'elemento psicologico infine va sottolineato che la colpa grave risulta evidente in capo ad amministratori che non hanno tenuto in alcun conto l'obbligo di rendicontazione del denaro loro concesso.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alla osservazione, fatta in udienza dal difensore del Nardi, circa il fatto che il denaro è pubblico e pertanto è irrilevante se lo stesso sia andato nel bilancio della regione, del comune o europeo, in quanto si tratterebbe di soggetti pubblici che rispetto al denaro pubblico "non possono essere in gara tra loro".

In realtà, come già accennato, il sistema della concessione dei contributi comunitari, proprio perché improntato alla realizzazione di obiettivi ben individuati, risponde a regole che non possono essere trasgredite in totale leggerezza, in nome di una qualificazione di tutto il denaro come genericamente pubblico.

Il legislatore fissa le regole affinché il denaro, proprio perché pubblico, riesca a raggiungere degli obiettivi utili per la collettività amministrata e non si può certo genericamente fare appello al fatto che – comunque – le somme rimangano in un qualche bilancio pubblico, per essere esenti dalle responsabilità conseguenti alla totale mancanza di utilizzo e quindi di rendicontazione, perché tale condotta è totalmente

fuori anche dai principi generali dell'ordinamento, primo fra tutti quello del buon andamento dell'Amministrazione.

Senza contare, poi, che il nostro paese, in conseguenza di condotte come quelle oggetto del presente giudizio, perde delle opportunità rilevanti di sostegno e di finanziamento da parte dell'Unione Europea.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,

ASSOLVE

La convenuta Ada Nasti, nel senso e per le statuizioni di cui in parte motiva.

Liquida le spese legali a favore della medesima in € 1.500,00, oltre IVA e Cpa.

CONDANNA

I convenuti Stefano Nardi e Piero Maragoni a risarcire, in parti uguali, al Comune di Terracina la complessiva somma di € 552.300,04, compresa la rivalutazione monetaria ed oltre interessi legali a decorrere dalla notifica della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €1.037,36 (milletrentasette/36).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio
2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cristiana Rondoni

F.to Piera Maggi

Depositato in Segreteria il 16 gennaio 2017.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Paola Lo Giudice.